

VITAMINA E – Le parole dell'economia

“RESPONSABILITA’ DA ALGORITMO”

GIOVANNA D’ALFONSO
Professore Associato di DIRITTO PRIVATO

Le nuove forme di tecnologia digitale, più o meno automatizzate, possono dar luogo ad una pluralità di scenari dannosi completamente diversi, rispetto a quelli tradizionalmente affrontati a livello giurisprudenziale.

Ciò accade non soltanto quando i danni siano provocati dai robot che compiano attività che potrebbero essere svolte dagli esseri umani, ma anche quando siano cagionati da intelligenze artificiali, dotate di capacità di autoapprendimento, le cui scelte siano assunte in base all'elaborazione di un algoritmo. Tali decisioni e comportamenti sono complessi, opachi, incontrollabili ed imprevedibili e, pertanto, non facilmente accertabili e possono condurre all'erroneità degli *output*, a potenziali discriminazioni (si pensi al *credit scoring* che incide sulle decisioni delle banche di erogare il credito) ed alla compromissione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona, quali la sicurezza degli individui, la loro salute, la vita privata e la protezione dei dati personali, l'integrità, la dignità, l'autodeterminazione

Sussiste allora il problema di individuare il modello di responsabilità civile applicabile alle distinte fattispecie, dal momento che non esiste, allo stato attuale, una normativa *ad hoc*.

Nel perseguire tale obiettivo, si deve principalmente rispondere al quesito di portata giuridica, nonché etica, di chi e a quale titolo sia il soggetto responsabile delle condotte autonome dei sistemi intelligenti e, di riflesso, dei danni dalle stesse provocati, al fine allocarli nel modo più opportuno e, cioè, su colui che sia meglio in grado di minimizzarli

L'individuazione del danneggiante assume particolare importanza in tale ambito, dal momento che è inevitabile che la responsabilità venga condivisa tra più soggetti che intervengano nel "ciclo di vita" dei sistemi di intelligenza artificiale, creandolo, eseguendone la manutenzione o controllandone i rischi associati.

Il giurista deve pertanto interrogarsi se e sulla base di quali presupposti la responsabilità gravi, in particolare, sull'ideatore-autore-progettista dell'algoritmo veicolante l'apprendimento; ovvero su colui che lo "produca" o lo incorpori in un prodotto oppure in un componente dello stesso; oppure, sull'utilizzatore (*user*) o sul "titolare" (a vario titolo) ovvero sul "custode" del dispositivo digitale.

Una volta identificati i soggetti potenzialmente responsabili, a seconda delle ipotesi, è, come ovvio, necessario definire il regime di imputazione e la natura della responsabilità loro imputabile.

La dottrina ha individuato due possibili direzioni da seguire. Ci si è domandati se lo strumentario giuridico esistente nel nostro sistema giuridico sia congruo a rispondere alle innumerevoli sfide che la nuova realtà fenomenica dell'intelligenza artificiale pone, dandosi luogo ad un adeguamento, in via interpretativa, delle norme civilistiche sulla responsabilità civile e della disciplina della responsabilità da prodotto difettoso; oppure se, in assenza di soluzioni appropriate alle criticità emergenti, sia essenziale la previsione di nuovi paradigmi di tutela, da introdurre per mezzo di riforme legislative di rilievo che dettino nuove regole e/o modifichino quelle esistenti.

La letteratura giuridica maggioritaria propende per la prima soluzione.

Nel ricondurre i “nuovi” danni da sistemi di intelligenza artificiale agli schemi di responsabilità civile vigenti nel nostro ordinamento, possono entrare in gioco due aspetti.

Il primo riguarda la responsabilità del produttore, visto che le tecnologie dell’intelligenza artificiale, incorporate in beni o servizi, possono determinare nuovi rischi per la sicurezza degli acquirenti o degli utenti; il secondo attiene alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale che è soggetta alle discipline di rilevanza generale nei singoli Stati membri dell’Unione europea, talvolta improntate a principi molto distanti tra loro.

Avendo riguardo a tale secondo aspetto, si è proceduto all’individuazione dei soggetti cui imputare la responsabilità, indipendentemente dall’accertamento della sussistenza di un comportamento colposo, valutando, viceversa, la posizione di “prossimità al rischio” dai medesimi assunta, dalla quale far derivare la possibilità di evitarlo oppure, ad ogni modo, di amministrarlo.

Parte della dottrina ha richiamato le disposizioni disciplinanti le tradizionali ipotesi di responsabilità vicaria, artt. 2047, 2048 e 2049 c.c.

Si è inoltre invocata l’applicabilità di taluni regimi di responsabilità oggettiva, riconducibili ai modelli tradizionali di responsabilità civile. Più precisamente, risultano idonee a garantire efficaci strumenti di tutela per i soggetti che subiscano danni provocati da sistemi di intelligenza artificiale sia la disciplina della responsabilità da attività pericolose, sia precipuamente la disciplina della responsabilità da cosa in custodia, oltre che la disciplina della circolazione dei veicoli.



Riferimenti bibliografici:

L'espressione "responsabilità da algoritmo" è di U. RUFFOLO, autore di numerose pubblicazioni sul tema.

RATTI M., "Riflessioni in materia di responsabilità civile e danno cagionato da dispositivo intelligente alla luce dell'attuale scenario normativo" in *Cont.impr.*, 2020, pp. 1174 ss.

RUFFOLO U., "Intelligenza Artificiale, *machine learning* e responsabilità da algoritmo", in *Giur.it*, 2019, p. 1689 ss

COPPINI L., "Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile", in *Politica del diritto*, 2018, p. 722 ss.